



NOTAIO  
**Vita Spanò**

Largo delle Sirene, 3  
Mazara del Vallo  
Tel./fax 0923907908

N. 9925 di Repertorio

N. 5469 di Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno tredici del mese di  
Aprile.

Registrato a Marsala

il 13/04/2018

In Mazara del Vallo, nel mio studio.

Al N. 1541 Serie 1 T

Innanzi a me Dottor **Vita SPANO'** notaio in Mazara del Vallo  
con studio al Largo Delle Sirene n.3, iscritta al Ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala.

Assistita dai testimoni a me noti ed idonei come confermano:

Rubino Filippo, nato il 3 aprile 1953 a Mazara del Vallo e  
quivi residente, e

Maniscalco Renato, nato a Salemi il 24 gennaio 1964 e  
residente a Santa Ninfa.

è presente il signor:

- PIRRELLO Angelo, nato a Scalenghe (TO) il 3 ottobre 1957,  
residente in Rivoli (TO) alla strada San Giorgio n. 4, codice  
fiscale PRR NGL 57R03 I490Z, il quale dichiara di essere  
coniugato e di versare in regime di separazione dei beni.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità  
personale io Notaio sono certa, in presenza dei nominati  
testimoni, mi richiede di ricevere il presente atto al quale  
premette che:

- allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria

della signora Augello Marianna, nata a Santa Ninfa il 19 novembre 1927 e deceduta a Torino il 27 luglio 2015 il comparente, interpretando anche il desiderio dei familiari, intende promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi:

"FONDAZIONE ANGELO PIRRELLO"

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, il comparente stipula quanto segue

ART.1°)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l'Ingegnere PIRRELLO Angelo costituisce una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANGELO PIRRELLO"

ART.2°)

La Fondazione ha sede nel Comune di Partanna alla Via G. Garibaldi n. 63.

ART.3°)

La Fondazione, filantropica, apolitica e laica, ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale consistenti, senza alcun fine di lucro, nell'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno della Formazione o Orientamento Professionale degli studenti su tutto il territorio della Regione Sicilia ed esclusivamente in detto territorio.

La Fondazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale sotto elencate per il perseguimento della propria finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, ribadendosi l'assenza assoluta di fini di lucro.

Lo scopo filantropico della Fondazione è quello di finanziare la Formazione professionale, extra-scolastica, universitaria o post-universitaria degli studenti residenti nella Regione Sicilia attraverso erogazioni e finanziamenti di corsi di formazione, eventi formativi, borse di studio e stage.

La Fondazione potrà svolgere, in via non prevalente, attività diverse da quelle sopra menzionate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, che non siano incompatibili con la natura dell'Ente e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.


ART. 4°)

La Fondazione trarrà le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Lo Statuto infra allegando indica i principi ai quali la Fondazione deve attenersi in merito alla gestione del proprio patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione ed alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

ART. 5°)

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, adeguato alla realizzazione del suo scopo, l'Ingegnere PIRRELLO Angelo dota la stessa della somma di euro centomila virgola zero centesimi (euro 100.000,00), portata da assegno circolare non trasferibile di corrispondente importo, recante serie e numero E 7402454676-06 emesso in data 11 aprile 2018 dalla Banca Unicredit S.p.a. Agenzia di Torino Crocetta all'ordine della Fondazione medesima.



L'ingegner PIRRELLO Angelo, nella sua infra indicanda qualità di Presidente della Fondazione, prende in consegna il suddescritto assegno circolare ed assume l'obbligo di versarlo nelle casse della Fondazione, il cui importo è da considerarsi indisponibile sino al riconoscimento della Fondazione medesima.

ART. 6°)

Il comparente dichiara espressamente che la dotazione patrimoniale di cui sopra è sottoposta alla condizione sospensiva dell'acquisizione, da parte della Fondazione beneficiaria, della personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, nel possesso giuridico e nella materiale detenzione della detta somma di euro 100.000,00 (euro centomila/00), la

Fondazione assegnataria entrerà alla data del riconoscimento,  
coincidente con la data dell'iscrizione nel Registro delle  
Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio  
Territoriale del Governo della Provincia di Trapani ad ogni  
effetto utile ed oneroso.

ART. 7°)

La Fondazione è retta dallo Statuto composto di numero  
venticinque (25) articoli che, previa lettura da me datane  
al componente presenti i testi, firmato dal componente  
medesimo, dai testi e da me Notaio, si allega al presente  
atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e  
sostanziale.

ART. 8°)

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio  
di Amministrazione, composto da 2 (due) a 7 (sette) membri.

Il primo Consiglio d'Amministrazione, composto da tre membri  
sarà costituito nelle persone di:

- PIRRELLO Angelo, al quale viene conferita la carica di  
Presidente;

- PIRRELLO Luca Giuseppe, nato a Torino il 21 febbraio 1991  
Codice fiscale PRR LGS 91B21 L219E al quale verrà conferita  
la carica di Vice Presidente;

- BOCCHINO Umberto, nato a Pinerolo (TO) il 19 agosto 1959,  
codice fiscale BCC MRT 59M19 G674P, al quale verrà conferita  
la carica di Consigliere.

Il componente dichiara di accettare le propria carica, e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge o dallo statuto sociale.

I nominati Consiglieri accetterà la carica con atto separato.

Il Presidente Ingegnere PIRRELLLO Angelo riveste a tempo indeterminato la carica di Presidente della Fondazione, e così dicasi per il Vice Presidente, che diverrà Presidente in caso di morte, o dimissioni del Presidente; gli altri membri dureranno in carica per 3 (tre) esercizi.

Fermo quanto sopra in merito alla prima carica di Presidente e Vice Presidente, il Consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, il tutto come meglio esplicitato nello Statuto, sopra allegato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non saranno iscritte nell'istituendo Registro unico nazionale del



Allegato "A" all'atto

Repertorio n. 9925 - raccolta n. 5469

**STATUTO DELLA FONDAZIONE FILANTROPICA**

**ANGELO PIRRELLO**

ART.1°)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, è costituita per volontà dell'Ingegnere Angelo PIRRELLO una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANGELO PIRRELLO"

ART.2°)

La Fondazione ha sede nel Comune di Partanna (TP) alla Via G. Garibaldi n. 63.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo Statuto.

ART. 3°)

La Fondazione, filantropica, apolitica e laica, ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale consistenti, senza alcun fine di lucro, nell'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno della Formazione o Orientamento Professionale dei giovani studenti su tutto il territorio della Regione Sicilia ed esclusivamente in detto territorio.

La Fondazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale sotto elencate per il perseguimento della pro-



pria finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, ribadendosi l'assenza assoluta di fini di lucro.

Lo scopo filantropico della Fondazione è quello di finanziare la Formazione professionale, extra-scolastica, universitaria o post-universitaria dei giovani residenti nella Regione Sicilia attraverso erogazioni e finanziamenti di corsi di formazione, eventi formativi, borse di studio e stage.

La Fondazione potrà svolgere, in via non prevalente, attività diverse da quelle sopra menzionate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, che non siano incompatibili con la natura dell'Ente e realizzate nei limiti consentiti dalla legge

ART. 4°)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dalla dotazione iniziale specificata nell'atto costitutivo;
2. dai ulteriori conferimenti patrimoniali del fondatore;
3. da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
4. da ogni altro bene mobile ed immobile, che sia pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato al patrimonio per disposizione espressa o di legge;
5. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con obla-



zioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano intento di favorire l'istituzione benefica.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria

proveniente da parte di tutti quei soggetti che abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione non destinata ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con il patrimonio stesso, ove necessario.

L'organo amministrativo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, nel rispetto della legge.

La Fondazione può raccogliere fondi a mente della vigente legislazione in materia; si intende per raccolta fondi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a



terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonchè sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di cui alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 5°)

Nella **gestione del patrimonio**, l'organo amministrativo dovrà sempre attenersi ai principi di prudenza ed alla diligenza del buon padre di famiglia. Se del caso, andranno preferiti investimenti meno remunerativi, ma con più bassi profilo di rischio. Gli investimenti che comportano rischi elevati di perdita del capitale impiegato (per esempio compravendita di azioni, quote sociali o quote di fondi d'investimento) andranno deliberati all'unanimità dei componenti dell'organo amministrativo.

La Fondazione potrà **reperire fondi, quali sopra meglio indicati**, in tutti i modi consentiti dalla presente e dalla futura legislazione.

Nell'erogare le rendite, il denaro, i beni e/o i servizi a favore delle persone e delle attività previste all'articolo 3 del presente statuto l'organo amministrativo dovrà preferibilmente provvedere ad istituire, in base all'entità del patrimonio della Fondazione stessa ed alle rendite erogabili: borse di studio per studenti meritevoli e/o svantaggiati delle scuole superiori od universitari, stage in Italia od all'estero per studenti meritevoli e/o svantaggiati delle scuole superiori od universitari (provvedendo altresì a tutte le spese connesse), corsi di formazione di ogni tipo, iniziative formative orientate alla tutela ambientale da tenersi nelle scuole elementari, medie e superiori.

E' comunque in facoltà dell'organo amministrativo, previa sua deliberazione motivata, gestire il patrimonio ed impiegare le rendite in maniera alternativa rispetto a quanto sopra indicato o in altre attività di utilità sociale, ma sempre nei settori previsti dal presente Statuto, consentendo quanto più possibile con prudenza e diligenza, il perseguimento dei principi ispiratori del fondatore,

ART. 6°)

Sono **organi** della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Presidente Onorario;
4. il Consiglio di Amministrazione;



5. l'Organo di Controllo;

6. il Revisore Legale, ove nominato.

ART. 7°)

Il **Presidente** ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente - ove non designato dal fondatore con l'atto di costituzione della Fondazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il comitato Esecutivo;

- sovrintende e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dello stesso ed intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

- vigila il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Ingegnere PIRRELLO Angelo riveste a tempo indeterminato la carica di Presidente della Fondazione, e così dicasi per il primo Vice Presidente, che diverrà Presidente in caso di morte o dimissioni del primo Presidente; in tutti

gli altri casi il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ART. 8°)

Il **Vice Presidente**, ove non nominato in sede di atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente. In caso di assenza o impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

ART. 9°)

La Fondazione può nominare un **Presidente Onorario**, individuandolo fra le personalità che si sono distinte per il loro impegno nei campi in cui opera la Fondazione.

Il Presidente Onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, egli non ha diritto di voto e può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno delle attività della medesima.

La carica di Presidente Onorario è assegnata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione del mandato.

Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può es-



sere riconfermato.

ART. 10°)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, nel numero determinato inizialmente in atto costitutivo e successivamente stabilito dal fondatore o dall'Autorità competente; il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i membri possono essere riconfermati.

Salvo che per i primi membri a tempo indeterminato, il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro due mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta ad esso di:

1. stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione e predisporre ed eseguirne i programmi;

2. nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
3. redigere ed approvare a maggioranza assoluta dei componenti il bilancio e la relazione sull'attività;
4. costituire, ove ritenuto opportuno, un comitato Esecutivo e nominarne i membri;
5. deliberare su argomenti ed atti che gli siano sottoposti dal comitato Esecutivo;
6. delegare al comitato Esecutivo, ove costituito, il compimento di determinati atti o categorie di atti;
7. deliberare sull'accettazione delle donazioni e lasciti testamentari;
8. amministrare il patrimonio della Fondazione, promuovere opportune intese ed accordi con le istituzioni pubbliche e private locali e nazionali per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;
9. assumere e licenziare il personale dipendente e determinare il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge vigenti;
10. deliberare le modificazioni al presente statuto e sottoporle alla Autorità tutoria per l'approvazione ai sensi di legge;
11. deliberare sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;
12. delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più



dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti;

13. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alle proposte di trasformazione, scissione o fusione con altri Enti analoghi, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 11°)

Sono **membri** del Consiglio di Amministrazione, **a tempo indeterminato**, il fondatore ed il primo Vice Presidente.

Il Fondatore signor PIRRELLO Angelo, riveste a vita la carica di Presidente della Fondazione, e così dicasi per il Vice Presidente, Pirrello Luca Giuseppe che diverrà Presidente in caso di morte, o dimissioni dell'attuale Presidente; gli altri membri dureranno in carica per 3 (tre) esercizi.

ART. 12°)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è



presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ove il Consiglio sia composto da più di due membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 13°)

Il **comitato Esecutivo**, qualora sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre a cinque membri ed è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai membri designati dal Consiglio di Amministrazione.

Al comitato Esecutivo competono, su delega e sotto controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del comitato Esecutivo sono convocate dal suo Presidente, di norma, ogni mese, nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le



indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione contenente l'indicazione delle materie da trattare è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni e, nei casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la video/teleconferenza, alle stesse condizioni già sopra disciplinate.

ART. 14°)

Il Presidente ha la **rappresentanza** legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non siano iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 15°)

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal rispettivo Presidente e da un membro che funga da Segretario.

ART. 16°)

La Fondazione nominerà un Organo di Controllo, anche monocratico; la scelta sulla composizione dell'Organo di Controllo e sulla sua durata spetta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore



Legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17°)

La Fondazione deve nominerà un **Revisore Legale** dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 (unmilionecentomila) euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 (duemilioniduecentomila) euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi conse-

cutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina e' altresì obbligatoria in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 18°)

Tutte le **cariche** della Fondazione sono **gratuite** ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate per lo svolgimento dell'ufficio.

ART. 19°)

Ogni **esercizio** della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità infra indicate, il bilancio contenente altresì l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 20°)

La Fondazione deve redigere il **bilancio** di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le 'poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



Ove i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve comunque essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il bilancio è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Ove i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad 1 (un) milione di euro, la Fondazione deve depositare presso il registro unico nazionale e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve inoltre contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso

dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Ove i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

ART. 21°)

Oltre a quanto sopra, la Fondazione deve tenere i libri prescritti dalla legge, nello specifico il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 22°)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-



datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23°)

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o il patrimonio risulti insufficiente al perseguimento degli stessi, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

ART. 24°)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore operanti nel medesimo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.



Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in  
assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 25°)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,  
si applicano le norme che disciplinano la materia, in parti-  
colare le norme tempo per tempo vigenti per gli Enti del Ter-  
zo Settore.

Firmato: Angelo Pirrello, Rubino Filippo teste, Maniscalco  
Renato teste, Vita Spanò notaio.



Terzo settore o se non si provi che i terzi ne fossero á  
conoscenza.

ART. 9°)

Al momento non si fa luogo alla nomina del Revisore Legale.

ART. 10°)

I criteri e le modalità di erogazione delle rendite e gli  
altri requisiti richiesti dal codice civile e dal citato  
D.Lgs. 117/2017 risultano dallo Statuto allegato.

ART. 11°)

Gli esercizi durano dal primo gennaio al 31 (trentuno)  
dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018  
(duemiladiciotto).

ART. 12°)

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ciascun  
esercizio, sarà predisposto a cura del Consiglio di  
Amministrazione, secondo le modalità previste nello statuto e  
dalla legge, il bilancio contenente altresì l'elenco e gli  
importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso  
dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi  
dalle persone fisiche.

ART. 13°)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a  
richiedere l'iscrizione della Fondazione nel competente  
Registro delle Persone Giuridiche ed in futuro, una volta

istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,  
compiendo all'uopo ogni atto necessario od opportuno.

A tali fini, l'Ingegnere PIRRELLO Angelo è espressamente autorizzato a modificare i presenti Atto costitutivo e Statuto allegato ed a presentare memorie e documenti qualora l'Autorità di volta in volta competente ravvisi ragioni sostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata.

ART. 14°)

Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico del fondatore.

ART. 15°)

Agli effetti dell'imposta sulle donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il costituente dichiara che:

- il valore della dotazione oggetto del presente atto è pari ad euro 100.000,00 (centomila euro);

- la parte beneficiaria è una Fondazione avente quale scopo esclusivo finalità di pubblica utilità;

pertanto si richiama l'esenzione di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. 346/90 in virtù del quale l'imposta di registro si applica in misura fissa.

Ai medesimi fini, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo, si richiama altresì l'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017, più volte citato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura, con l'allegato, presenti i testimoni, al  
comparsa che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo  
approva e qui di seguito con me notaio lo sottoscrive  
unitamente ai testimoni.

Dattiloscritto con sistema di videoscrittura elettronica da  
persona di mia fiducia e completato di mio pugno consta di  
nove pagine fin qui di tre fogli.

Si sottoscrive alle ore undici e minuti quaranta.

Firmato: Angelo Pirrello, Rubino Filippo teste, Maniscalco  
Renato teste, Vita Spanò notaio.

Copia conforme all'originale.

Mazara Del Vallo, li

13 Aprile 2018

